

COMUNE MORETTA

PROVINCIA DI CUNEO

REVISORE UNICO

Verbale n. 4 del 13.12.2021

Parere sullo schema di costituzione e utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021.

L'organo di revisione,

vista la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Casalgrasso al fine di ottenere il parere inerente l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021

ESAMINATO

in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021, **la deliberazione della Giunta Comunale n. XXXXX del XXXXXXX.**

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e s.m.i;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

PRESENTA

l'allegata relazione sullo schema di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

None, li 13/12/2021

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

De Rose Pasquale



Il sottoscritto **De Rose Pasquale** revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, **ricevuto, in data 07/12/2021, per posta elettronica**, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 40, comma 3-ter, e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il seguente schema relativo alla costituzione e all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il **2021**

VISTO

1. il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
2. la **deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 07.04.2021**, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance;
3. i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
4. il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
5. richiamata la deliberazione del **C.C. 52 del 23.12.2021** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio **2021-2023** ed il Documento Unico di Programmazione;
6. richiamata la **Guida Aran 2013**, relativa alla procedura della contrattazione decentrata integrativa nel Comparto Regioni-Enti Locali e la **Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012**;

CONSIDERATO

1. il visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della spesa rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. il visto di compatibilità del programma di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e di copertura monetaria della spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica rilasciato dai Responsabile del Servizio affari generali e Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009, e s.m.i.;
3. che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività;
4. che l'art. 40, comma 3-bis del D.lgs. 30/03/2011, n. 165, prevede che la Contrattazione Collettiva Integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali";
5. che l'art. 40-bis, comma 1 dello stesso Decreto prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti..... "
6. che l'art. 40 comma 3- sexies del suddetto Decreto, prevede che la Pubblica Amministrazione, a corredo di ogni contratto Integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in base agli schemi predisposti dal ministero dell'Economia e delle Finanze da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di revisione dei conti.
7. Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

8. Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34

del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VERIFICATO

1. il rispetto dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. il rispetto dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
3. il rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o dall'art. 1 comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità), della Legge 296/2006;
4. il rispetto del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del Tuel;
5. il rispetto dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, secondo cui i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997;
6. il rispetto dell' articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui “...omissis..., **a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;**
7. il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 secondo cui “...omissis... **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.**
8. che le risorse previste dallo schema di accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con i vincoli di bilancio
9. che le spese per la contrattazione integrativa possono essere considerate congrue in quanto la percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10%:

PRESO ATTO

1. che la costituzione del **fondo** per l'anno 2021 è pari a **112.510,90**;
2. che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per **€ 0**
3. **che il fondo deve essere decurtato per Retribuzione individuale di anzianità personale cessato per euro 1.908,02**

Come emerge dallo schema seguente

		ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile	+	56.222,08	57.988,60
Fondo variabile soggetta al limite	+	13.592,61	11.826,09
Risorse fondo prima delle decurtazioni	=	69.814,69	69.814,69
Decurtazioni 2011/2014	-	-1.232,00	-1.232,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	-	-2.131,00	-2.131,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	=	66.451,69	66.451,69

Parere dell'Organo di Revisione sullo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020.

Decurtazioni per rispetto 2016	-		0
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	=		66.451,69
Risorse stabili NON sottoposte al limite	+		46.059,21
Risorse variabili NON sottoposte al limite	+		0
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	=		112.510,90
Decurtazioni per rispetto 2016	+		0
RIA PERSONALE CESSATO	+		1908,02
RISORSE FONDO PRIMA DELLA DECURTAZIONI	=	66.451,69	114.418,92

ATTESTA

che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno **2021**, nel rispetto della normativa contrattuale in vigore e ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 – T.U.P.I., e s.m.i

- **rispetta il vincolo di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo, aventi natura certa e continuativa, con risorse del Fondo fisse, aventi carattere di certezza e stabilità;**
- **rispetta il limite di spesa del Fondo previsto per l'anno 2021.**

RACCOMANDA

la necessità di assicurare sempre e comunque il rispetto delle seguenti condizioni:

1. la spesa conseguente all'applicazione del Contratto **per il 2021**, unitamente alle altre spese di personale non dovrà superare i limiti disposti dall'art. 1 comma 557 (o dall'art. 1 comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità), della Legge 296/2006;
2. le risorse previste per l'incentivazione dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
3. i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
4. gli obiettivi devono essere definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento deve costituire condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

DISPONE

1. che il suddetto **schema**, divenuto efficace, sia pubblicato unitamente agli allegati, compresa la presente attestazione, nel sito del Comune nella sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" oltre che trasmesso all'A.Ra.N. ed al CNEL, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, attraverso la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi".

Parere dell'Organo di Revisione sullo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020.

ESPRIME INFINE PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità della spesa, prendendo atto, in relazione ai vincoli di bilancio, della regolarità economico - finanziaria del contratto collettivo decentrato integrativo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2021.

None, li 13/12/2021

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

De Rose Pasquale



Parere dell'Organo di Revisione sullo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020.
